



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO

ORDINANZA n. 26/2026

**REVISIONE ART. 4 DELL'ORDINANZA N. 51/2021 DEL 02/12/2021 "DISCIPLINA
DELL'ACCOSTO DI NAVI GASIERE ALLA BANCHINA "HIGAS" IN CONCESSIONE ALLA
SOCIETÀ HIGAS S.R.L.**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTA** l'ordinanza n. 02/2008 in data 07.02.2008 che approva il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Golfo di Oristano, nei pontili di Torregrande e nel porto di Oristano";
- VISTA** l'ordinanza n. 54/2021 del 02.12.2021 che disciplina gli accosti presso la Banchina HIGAS S.r.l.;
- VISTO** il "Regolamento del porto di Oristano" approvato con ordinanza n. 46/2023 del 14/09/2023;
- VISTE** il rapporto tecnico elaborato in data 15.05.2026 dalla società CETENA S.p.a. di Genova contenente le risultanze delle attività effettuate in data 17 marzo 2026 presso il medesimo stabilimento, inviato con nota n. HI-LETTER-2026.099 del 18/05/2026, assunta al protocollo n. 8285 del 18.05.2026 di questa Capitaneria di porto, inerenti alle simulazioni relative alle manovre di ormeggio e disormeggio presso il porto di Oristano e, nello specifico, presso la banchina assentita in concessione alla Società HIGAS S.r.l., di una gasiera da 7.500 m³ con lunghezza fuori tutto fino a 123 mt. utilizzando un solo rimorchiatore di tipo azimutale in alternativa a due rimorchiatori di tipo tradizionale;
- RITENUTO** necessario, al fine di garantire gli interessi di sicurezza della navigazione e portuale, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino ed alla luce delle simulazioni tecniche condotte, predisporre una specifica disciplina regolamentare connessa alla tipologia di navi gasiere che attraccano alla banchina in concessione alla società Higas s.r.l., in aderenza alle normative internazionali, comunitarie e nazionali esistenti, che tenga conto delle dotazioni tecniche utilizzabili nell'ambito del porto di Oristano, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche del rimorchiatore impiegato dalla Società concessionaria apportando le opportune modifiche al citato "Regolamento del porto di Oristano";
- VISTI** gli articoli 30, 52, 62, 65, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 48, 50 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

ARTICOLO 1

L'art. 4 dell'ordinanza n. 54/2021 del 02/12/2021 citata in premessa, è modificato come di seguito riportato:

- a) al paragrafo 1, punto 1., dopo la frase “essere utilizzati almeno 2 (due) rimorchiatori di tipo tradizionale e di idonea potenza” aggiungere “o in alternativa 1 (uno) di tipo azimutale di potenza pari o superiore a 52 t.;”
- b) dopo il punto 3., aggiungere il seguente punto:
 - 4. Le operazioni di ormeggio delle navi metaniere al terminale devono avvenire esclusivamente in condizioni di vento (singola raffica rilevata nei 10' precedenti la manovra) inferiore ai 20 nodi.

ARTICOLO 2

Ogni disposizione in contrasto con quanto riportato nell'ordinanza n. 54/2021 del 02.12.2021 come modificata dalla presente ordinanza è da ritenersi implicitamente abrogata.

Santa Giusta, lì _____

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Andrea CHIRIZZI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANDREA CHIRIZZI
In Data/On Date:
martedì 19 maggio 2026 15:39:53